

3. trasversale		- - - -
Metodologia didattica	Ore dedicate	Strumenti didattici
Lezioni frontali		- - -
Role playing		- - -
Affiancamento		- - -
Prova pratica a solo		- - -
Prova pratica in gruppo		- - -
		- - -

Sistema di monitoraggio

Strumenti	A medio termine	Finale
- - -		
- - -		
- - -		

....., li

Firma

ALLEGATO 2)

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(art. 4, comma 5 del decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 28 marzo 1998)

Tra le parti:

PROVINCIA di.....SOGGETTO PROMOTORE - rappresentato

dale la Soc.....

con sede legale inC.F./P.I.....

SOGGETTO OSPITANTE – rappresentata dal/la legale rappresentante.....

.....nato/a ail.....

C.F.

SI CONVIENE

Art. 1

Per favorire gli inserimenti mirati di lavoratori/lavoratrici disabili, indicati nella convenzione ex art. 11 legge n. 68/99, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono avviati TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO e, pertanto, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. soggetti in tirocinio di formazione ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998 n. 142, attuativo dell'art. 18 della legge n. 196/97.

Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett D) della legge n. 196/97, non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 3

1. durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
2. Per ogni tirocinante inserito/a viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - Il nominativo del/la tirocinante
 - I nominativi del tutore e del responsabile aziendale
 - Gli obiettivi e le finalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, delle strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui svolge il tirocinio
 - Gli estremi identificativi delle assicurazione INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il/la tirocinante è tenuto/a a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, le informazioni e le conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5

Il soggetto ospitante assicura il/la tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto ospitante) ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché le rappresentanti aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

....., li

(firma del SOGGETTO PROMOTORE)

(firma del SOGGETTO OSPITANTE)

Su carta intestata del soggetto promotore

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
(RIF. CONVENZIONE N° _____ STIPULATA IL _____)

Nominativo del/la tirocinante _____
Nato/a a _____ il _____
Residente in _____
Città _____ CAP. _____ Tel. _____
Cod. Fiscale _____
Titolo di studio _____

Attuale condizione (barrare le caselle)
<input type="checkbox"/> Studente scuola secondaria superiore
<input type="checkbox"/> Universitario/a
<input type="checkbox"/> Frequentante corso post-diploma
<input type="checkbox"/> Frequentante corso post laurea
<input type="checkbox"/> Disoccupato/a
<input type="checkbox"/> In mobilità
<input type="checkbox"/> Allievo/a della formazione professionale
<input type="checkbox"/> Inoccupato/a
<input type="checkbox"/> Portatore/portatrice di handicap

Azienda ospitante _____
Sede tirocinio _____
Reparto/Ufficio/Area _____
Tempi d'accesso ai locali aziendali _____
Periodo di tirocinio n. mesi _____ dal _____ al _____

Tutor soggetto promotore _____	Tutor aziendale _____
_____	_____

SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 11 COMMA 1 E COMMA 4 LEGGE N. 68/99

L'anno _____, il giorno _____ presso la sede della PROVINCIA DI _____,

Servizio _____, in _____ Via _____;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI" che ha riformato la disciplina del collocamento dei disabili introducendo il principio dell'inserimento mirato;

Visto in particolare l'art. 11 della suddetta legge, che prevede la stipula da parte degli uffici competenti di convenzioni con datori di lavoro, aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali della legge n. 68/99;

Considerato che con il sistema della convenzioni si intende favorire la programmazione e la gradualità delle assunzioni mirate, per consentire da un lato ai/alle lavoratori/lavoratrici disabili un avviamento confacente alle caratteristiche professionali e umane, dall'altro ai datori di lavoro una sostenibile progressione qualitativa e quantitativa degli inserimenti e una ottimizzazione dell'apporto lavorativo delle persone disabili;

Visto il regolamento di esecuzione della legge n. 12 marzo 1999, n. 68 approvato con DPR 10 ottobre 2000, n. 333;

Viste le linee programmatiche per la stipula delle convenzioni ex art. 11 legge n. 68/99 emanate dal Ministero del Lavoro, l'atto di indirizzo e coordinamento adottato dalla Regione Umbria con delibera di Giunta n. 1279 del 31.10.2000 e il Regolamento regionale

Nel caso di convenzione stipulata da un datore di lavoro pubblico inserire anche:

Visto l'art. 7, comma 2 della legge n. 68 del 1999, in base al quale i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80;

Considerato che i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni previste dall'art. 11 della L. 68/1999;

Atteso che l'obbligo delle Amministrazioni pubbliche di avviare le assunzioni di unità appartenenti alle categorie protette, nel caso non risulti coperta la quota percentuale ex art. 3 della legge 68/99, deve tener conto delle disposizioni di cui alla legge n. 449/1997 concernente la Programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

Sentita la Commissione provinciale tripartita nella seduta deled acquisito dalla stessa il parere favorevole;

Sentito il Comitato tecnico nella seduta del(nel caso di convenzione ex art. 11, c. 4);

TRA

La Provincia di, (di qui in poi denominata "LA PROVINCIA") con sede in....
....., rappresentata da, in qualità di.....
.....

E

La Soc./Ente.....(di qui in poi denominato "DATORE DI LAVORO"),
CF/P.IVA n., con sede legale in,
soggetto agli obblighi di assunzione di cui alla L. 68/99, art.3: sub a) oltre 50 dipendenti sub
b) da 36 a 50 dipendenti sub c) da 15 a 35 dipendenti
rappresentata da, nato/a ail.....C.F.
.....in qualità di

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) Il datore di lavoro si impegna a dar corso all'allegato programma di inserimento/i mirato/i di n. _____ disabile/i di durata ANNUALE BIENNALE TRIENNALE a decorrere dalla stipula, a totale parziale copertura della quota d'obbligo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Nel caso di convenzione stipulata da un datore di lavoro pubblico inserire anche:

- Per i/le lavoratori/lavoratrici disabili è necessaria l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8 della L. 68/1999 ed il possesso dei requisiti ordinari previsti per il pubblico impiego;
 - Nel caso di attivazione della procedura di assunzione con chiamata nominativa i/le lavoratori/lavoratrici dovranno essere anche utilmente collocati/e nella graduatoria delle precedenze per le assunzioni obbligatorie presso gli Enti pubblici ai sensi del DPR 18 giugno 1997, n. 246;
- 2) Il datore di lavoro si impegna altresì a dare immediata segnalazione di eventuali difficoltà che possano compromettere l'esito del percorso di inserimento o alterare la scansione temporale degli impegni di assunzione programmati;
- 3) Il datore di lavoro si impegna a presentare una comunicazione informativa sullo stato di adempimento degli impegni occupazionali sottoscritti; in caso di convenzione pluriennale la comunicazione informativa dovrà avere cadenza annuale;
- 4) Qualora il datore di lavoro intenda presentare una ulteriore proposta di convenzione da attivarsi senza soluzione di continuità rispetto alla presente, dovrà presentare la proposta unitamente alla relazione conclusiva 60 (sessanta) giorni prima della naturale scadenza della convenzione;

- 5) In caso di insorgenza di significative variazioni inerenti l'organizzazione e le caratteristiche del datore di lavoro durante il periodo di vigenza della convenzione comunicate e comprovate dallo stesso, potranno introdursi modifiche al programma di inserimento;
- 6) Qualora il datore di lavoro comunichi sopravvenute situazioni di crisi aziendale, ascrivibili alle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di sospensione degli obblighi occupazionali, la convenzione sarà sospesa per l'intera durata della situazione di crisi;
- 7) Nel caso in cui il mancato rispetto degli impegni oggetto della presente convenzione sia imputabile esclusivamente al comportamento inadempiente del datore di lavoro contraente per sua inattività o ritardo, e persistendo tale comportamento anche a seguito di formale atto di diffida della Provincia ad adempiere entro 30 gg, la convenzione si intende immediatamente risolta, e nei confronti dello stesso potranno essere applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 15, comma 4 della legge n. 68/99 cit., a far data dalla presentazione della proposta di convenzione nell'ipotesi di totale inadempimento, a far data dall'ultimo adempimento negli altri casi.

Il presente accordo ha validità a partire dalla data di sottoscrizione e fino al completamento del programma di inserimento ivi previsto.

Letto, confermato e sottoscritto

_____ , li _____

Per la PROVINCIA DI _____
IL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Per il DATORE DI LAVORO

SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 12 legge n. 68/99

**Il giorno del mese di dell'anno presso la sede della provincia
di**

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI" che ha riformato la disciplina del collocamento dei disabili introducendo il principio dell'inserimento mirato, e il relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR 10 ottobre 2000, n. 333;

Visto in particolare l'art. 12 della suddetta legge che prevede la stipula da parte degli uffici competenti di convenzioni con datori di lavoro privati, soggetti all'obbligo di assumere lavoratori/lavoratrici disabili ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, e le Cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, o i/le disabili liberi/e professionisti/e iscritti/e all'albo da almeno un anno, finalizzate all'inserimento temporaneo di disabili presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i/le citati/e liberi/e professionisti/e, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro;

TRA

La Provincia di

Rappresentata dal
(di seguito denominata PROVINCIA)

E

La Soc.con sede legale in

ViaC.F./P.I.rappresentata dal

Signorin qualità di
(di seguito denominata DATORE DI LAVORO)

E

La Soc. Cooperativa sociale a r.l., con sede legale in

.....C.F./P.I.Rappresentata dal Sig.

.....in qualità di presidente pro tempore (di seguito denominata COOPERATIVA), in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 2 del DPR n. 333/2000 cit.

OVVERO

Il/la disabile libero/a professionista..... in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, c. 4, lett. B del Regolamento regionale n..... del.....

Con studio in Via.....

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) Il DATORE DI LAVORO, a copertura totale o parziale della quota d'obbligo di cui all'art. 3 sub a), b), c) della legge n. 68/99, dichiara di assumere il/la Sig./ra _____ nato/a a _____ il _____ residente in _____ Via _____ con contratto a tempo indeterminato a far data dal _____;
- 2) Il/la lavoratore/lavoratrice disabile _____ è distaccato/a temporaneamente presso la COOPERATIVA ovvero il/la DISABILE LIBERO/A PROFESSIONISTA per il periodo _____ (fino ad un massimo di 12 mesi) decorrenti dalla data di assunzione di cui al precedente punto 1;
- 3) La COOPERATIVA ovvero il/la DISABILE LIBERO/A PROFESSIONISTA, per effetto del distacco, assume a proprio carico tutti i diritti e gli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali, ivi compresi quelli di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dal rapporto di lavoro instaurato, in via di principio in base alla disciplina normativa del CCNL del datore di lavoro, o in base al CCNL delle Cooperative Sociali/Disabile libero professionista per espressa volontà delle parti;
- 4) IL DATORE DI LAVORO si impegna ad affidare alla COOPERATIVA ovvero al/alla DISABILE LIBERO/A PROFESSIONISTA le seguenti commesse di lavoro

per l'ammontare di € _____
- 5) Il DATORE DI LAVORO e la COOPERATIVA ovvero il/la DISABILE LIBERO/A PROFESSIONISTA danno atto che l'ammontare della commessa è tale da consentire alla Cooperativa - al/alla Disabile libero/a professionista:
 - a) lo svolgimento delle funzioni finalizzate all'inserimento del/la disabile prescelto/a;
 - b) l'applicazione della parte normativa e contributiva del CCNL di riferimento, comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per tutto il periodo in cui il/la lavoratore/lavoratrice è impegnato/a nella cooperativa - presso il/la disabile libero/a professionista;
- 6) La COOPERATIVA ovvero il/la DISABILE LIBERO/A PROFESSIONISTA si impegna ad inserire il/la disabile con il percorso formativo personalizzato, contenuto nell'allegato atto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, finalizzato ad assicurare al/la lavoratore/lavoratrice disabile un avviamento confacente alle sue caratteristiche, professionali e umane e al datore di lavoro una corretta progressione qualitativa e quantitativa degli inserimenti al lavoro, in funzione della specificità tecniche e organizzative dell'azienda (All. 1);

rispetto e nei limiti consentiti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

....., li.....

La Provincia di..... _____

Il datore di lavoro _____

La Cooperativa _____

Il/la Libero/a professionista _____

Per espressa accettazione di quanto previsto ai punti nn. 3 e 5

Il/la lavoratore/lavoratrice _____

ALL. 3

Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 7 del 18 febbraio 2004Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Perugia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE DELL'UMBRIA

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 18 febbraio 2004

Prezzo € 1,15
(IVA compresa)

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 dicembre 2003, n. 2088.

Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, avente ad oggetto: «Indirizzi applicativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province del D.Lgs. n. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e del D.P.R. n. 442/2000».

Pag. 2

Testo aggiornato degli indirizzi applicativi di cui alla D.G.R. 1087/2003, coordinato con le modifiche apportate con la D.G.R. 2088/03

Pag. 7

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2003, n. 2088.

Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, avente ad oggetto: «Indirizzi applicativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province del D.Lgs. n. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e del D.P.R. n. 442/2000».*

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alla cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, pubblicata nel supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 31 del 30 luglio 2003, contenente «Indirizzi applicativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province del D.Lgs. n. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e del D.P.R. n. 442/2000»;

Vista la D.G.R. n. 95 del 7 febbraio 2001;

Vista la D.G.R. n. 467 del 17 aprile 2002;

Freso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4, del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare il documento recante «Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, avente ad oggetto: Indirizzi applicativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province del D.Lgs. n. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e del D.P.R. n. 442/2000», che allegato alla presente deliberazione costituisce parte integrante;

3) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

4) di rendere disponibile l'atto di indirizzi di cui sopra nel sito internet www.formazione.lavoro.regione.umbria.it

Il Relatore

Grossi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, avente ad oggetto: «Indirizzi applicativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province del D.Lgs. n. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e del D.P.R. n. 442/2000».

La Giunta regionale, con deliberazione del 21 luglio 2003, n. 1087, ha stabilito linee guida per disciplinare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Tali indirizzi applicativi sono stati elaborati tenendo conto delle osservazioni fornite dalle Province, dai Centri per l'impiego e dalle parti sociali.

Dopo una prima fase di applicazione concreta, ad una prima verifica effettuata d'intesa con le Province ed i Centri per l'impiego, si ritiene opportuno procedere alla modifica dei punti 4, 5, 6, 8, 10, 3, della deliberazione del 21 luglio 2003, n. 1087, che vengono interamente sostituiti, così come riportato nel documento recante «Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, avente ad oggetto: Indirizzi applicativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province del D.Lgs. n. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e del D.P.R. n. 442/2000», che allegato al presente documento istruttorio ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

* In appendice viene riportato il testo aggiornato degli «Indirizzi applicativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province del D.Lgs. n. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e del D.P.R. n. 442/2000» (pubblicati in allegato alla deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2003, n. 1087 nel suppl. ord. al *Bollettino Ufficiale* n. 31 del 30 luglio 2003) coordinato con le modifiche introdotte dalla presente deliberazione.

Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, avente ad oggetto: «Indirizzi applicativi per l'attuazione nel sistema regionale dei Servizi per l'impiego delle Province del D.Lgs. n. 181 del 21 aprile 2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. 297/2002, e del D.P.R. n. 442/2000».

Il punto 4.5 della Deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, è sostituito come segue:

4.5 CONSERVAZIONE, PERDITA E SOSPENSIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Conserva lo stato di disoccupazione:

a) il lavoratore che svolge attività di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa o che sia socio lavoratore di cooperativa con un reddito annuo imponibile lordo non superiore a € 7.500,00. Tale soglia non si applica ai soggetti di cui all'art. 8, cc. 2 e 3 del D.Lgs. n. 468/1997;

b) il lavoratore libero professionista, titolare di partita IVA, prestatore d'opera occasionale, lavoratore autonomo che per l'anno in corso dichiara un reddito imponibile lordo presunto non superiore ad euro 4.500,00;

c) il lavoratore che svolga contemporaneamente attività lavorative di entrambe le tipologie sopra descritte, da cui derivi un reddito annuo imponibile lordo non superiore ad euro 7.500,00; fermo restando che, per ciascuna tipologia, il reddito rimanga entro il corrispondente limite massimo di cui ai punti a) e b).

Il reddito da considerare nei casi a), b) e c) è quello acquisito successivamente alla dichiarazione di immediata disponibilità resa al Centro competente e riferito all'anno solare (L. 31/12) in corso, presunto o desumibile da elementi oggettivi, quali buste paga, dichiarazioni del datore di lavoro e qualunque altra documentazione idonea a comprovare il reddito percepito nell'anno in corso. È onere della persona interessata alla conservazione dello stato di disoccupazione, in presenza di attività lavorativa, dichiarare e, ove possibile, dimostrare al Centro per l'impiego il non superamento del reddito sopra indicato, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente il superamento di tale soglia, fatti salvi comunque i controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni ricevute dai lavoratori effettuati dal Centro per l'impiego, anche avvalendosi di altri organi e/o uffici.

I limiti reddituali sopra indicati, fissati in relazione a quanto stabilito dalla legge finanziaria 2003, si intendono automaticamente adeguati in relazione a quanto stabilito da successive leggi statali.

Perde lo stato di disoccupazione, con atto motivato del Centro per l'impiego:

A) il lavoratore che non si presenti, senza giustificato motivo, alle convocazioni del competente Centro per l'impiego nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dal D.Lgs. n. 297/2002 e di cui al punto 4.4 del presente atto;

B) il lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiuta una congrua offerta di lavoro, così come definita al punto 4.1;

C) il lavoratore che revoca la disponibilità allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa;

D) il lavoratore che superi i limiti di reddito indicati ai precedenti punti a), b) e c); ad eccezione del caso in cui il superamento del reddito derivi da rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o di lavoro temporaneo, con durata rispettivamente del contratto o della missione inferiore a 8 mesi o a 4 se trattasi di giovane, caso in cui è prevista la sospensione dello stato di disoccupazione.

Costituiscono giustificato motivo: malattia, infortunio, servizio di leva, richiamo alle armi, servizio civile, congedo di maternità, paternità o congedo parentale, limitazione legale della mobilità personale, nonché ogni comprovato impedimento oggettivo, cioè ogni fatto o circostanza che oggettivamente, e quindi senza possibilità di alcuna valutazione della situazione particolare dell'interessato, ne impedisca la presentazione. In altri termini, ogni fatto o circostanza che necessariamente produrrebbe lo stesso effetto impeditivo nei confronti di chiunque. Costituisce altresì giustificato motivo lo svolgimento di attività di lavoro che consenta la conservazione o la sospensione dello stato di disoccupazione. Le ipotesi di giustificato motivo devono essere comunicate e documentate entro 15 giorni successivi alla data stabilita per l'effettuazione del colloquio o alla data di comunicazione della congrua offerta di lavoro. In mancanza, l'interessato perde lo stato di disoccupazione.

Il lavoratore che perde lo stato di disoccupazione perché senza giustificato motivo non si presenta alla convocazione del Centro per l'impiego o rifiuta una congrua offerta di lavoro, non può rendere una nuova dichiarazione di disponibilità nei Centri per l'impiego della regione, anche a seguito di trasferimento di domicilio, per un periodo di mesi 3.

Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, per i lavoratori socialmente utili e per i lavoratori disabili si applicano, rispettivamente, l'art. 9, c. 1, lett. b) e c. 2 della L. n. 273/91, l'art. 9 del D.Lgs. n. 81/2000 (modificato dalla L. n. 448/01), l'art. 10, c. 6, della L. n. 68/99 e le disposizioni regionali.

Avverso il provvedimento del Centro per l'impiego che dispone la perdita dello stato di disoccupazione è ammessa richiesta motivata di riesame da rivolgere alla Commissione provinciale tripartita competente entro 10 giorni dalla notifica all'interessato.

Lo stato di disoccupazione si sospende quando:

A) il lavoratore venga assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro temporaneo con durata del contratto o della missione inferiore o pari a 8 mesi, ovvero a 4 mesi se si tratta di giovane, da cui derivi un reddito annuo lordo imponibile superiore ad € 7.500,00;

B) il lavoratore accetti un'offerta di lavoro non congrua o usurante, così come previsto dal D.Lgs. n. 374/1995 e dal D.M. 19 maggio 1999. In questo caso lo stato di disoccupazione si sospende per 8 mesi o 4 se si tratta di giovani.

L'anzianità di disoccupazione riprende a decorrere una volta cessato il rapporto.

Durante il periodo di sospensione vengono meno gli obblighi carichi del Centro per l'impiego previsti dal D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002, e dal presente atto.

Il punto 5 della deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2003, n. 1087, è sostituito come segue:

5) AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ART. 16 L. 56/87 - ART. 35 D.LGS. 165/2001

L'art. 8 del D.Lgs. n. 297/2002 mantiene esplicitamente in vigore l'art. 16 della L. n. 56/87, ove si configura uno speciale regime giuridico riguardo l'assunzione presso le Pubbliche amministrazioni di personale da adibire a «qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori

requisiti per specifiche professionalità». La vigenza di tale particolare modalità di reclutamento del personale presso gli Enti pubblici, accanto alle «procedure selettive», è confermata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001.

Ai sensi dell'art. 1 bis del D.Lgs. n. 181/2000, come introdotto dal D.Lgs. n. 297/2002, sono tuttavia contemporaneamente soppressi, tra le liste di collocamento ordinarie e speciali, anche le liste previste dal citato articolo 16.

In questo contesto la Regione, in considerazione delle potestà attribuitele dal titolo V della Costituzione riformato, nonché della esplicita previsione formulata dall'art. 1, c. 2, del D.P.R. n. 442/2000, disciplina come segue le procedure che dovranno essere seguite dai Centri per l'impiego per l'avviamento a selezione presso le Pubbliche amministrazioni, come individuate dall'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, escluse le Amministrazioni centrali dello Stato e gli Uffici centrali degli Enti pubblici.

Le Pubbliche amministrazioni formulano richiesta di personale ai Centri per l'impiego operanti nell'area territoriale ove verrà effettuata l'assunzione, utilizzando la codificazione e secondo le indicazioni precisate da questi ultimi. Per le richieste di avviamento a tempo indeterminato, nel caso in cui l'Ente richiedente abbia una competenza territoriale su più Centri per l'impiego della stessa provincia o di entrambe le Province, la richiesta dovrà essere presentata, oltre che ai Centri per l'impiego interessati, rispettivamente alla Provincia competente o alla Regione Umbria, che provvederanno alla formulazione della graduatoria provinciale o regionale integrata e al successivo avviamento a selezione. In via sperimentale, per un periodo di mesi 6 a decorrere dall'1 gennaio 2004, ferma restando la titolarità della funzione in capo alle Amministrazioni provinciali, su istanza della Pubblica amministrazione interessata e d'intesa con la Provincia competente, da realizzarsi mediante convenzione, la gestione delle procedure di formulazione delle graduatorie dei candidati può essere attuata direttamente dalla Pubblica amministrazione stessa, secondo le modalità stabilite nella convenzione, nel rispetto delle regole fissate nel presente atto e garantendo altresì pari opportunità agli utenti.

1. Possono partecipare alle assunzioni presso le Pubbliche amministrazioni tutti i lavoratori privi di occupazione e domiciliati o residenti da almeno 30 giorni in uno dei comuni appartenenti al Centro per l'impiego a cui è pervenuta la richiesta, anche se non hanno rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità prevista dall'art. 2 del D.Lgs. n. 181/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 297/2002. Nel caso di occasioni di lavoro a tempo indeterminato, possono partecipare anche lavoratori occupati. Tale norma avrà efficacia dal 1° marzo 2004.

2. Il Centro per l'impiego predisponde pubblico avviso mediante affissione della richiesta nei giorni dallo stesso prefissati, dando anche adeguata informazione dell'occasione di lavoro attraverso gli organi di stampa, la radio e TV locali.

3. Chi è interessato può partecipare all'avviamento a selezione presentandosi personalmente presso il Centro per l'impiego nei giorni da questo prefissati.

4. Le persone da avviare a selezione sono individuate, tra quelle che si sono presentate, sulla base di graduatorie formate nella giornata prefissata di avviamento, in specifica ed esclusiva relazione alle occasioni di lavoro previste nell'avviso di cui al precedente punto 2.

5. La graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a selezione viene formulata secondo i seguenti criteri e relativi punteggi:

— la graduatoria è ordinata secondo un criterio di precedenza per chi ha punteggio maggiore;

— ad ogni persona che partecipi all'avviamento è attribuito un punteggio base pari a 100 punti;

— al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto 1 punto per ogni 1000 euro di reddito relativo all'anno precedente, o comunque all'ultimo anno disponibile, dato ISEE, fino ad un massimo di 25 punti. È onere del lavoratore esibire il dato ISEE, che va preventivamente richiesto a INPS, Comuni, CAF od altre strutture abilitate. Il dato ISEE va arrotondato per difetto fino a 500 compreso, per eccesso oltre 500. Al lavoratore che non presenta il dato ISEE vengono comunque sottratti 25 punti;

— al punteggio così ottenuto vanno aggiunti fino ad un massimo di 4,5 punti riferiti all'anzianità di iscrizione maturata dal lavoratore alla data del 31 dicembre 2002 ai sensi della L. n. 56/1987, così ripartiti: punti 3 per i primi 5 anni (pari a 0,05 punti per ogni mese di anzianità) - punti 1,5 per i successivi 5 anni (pari a 0,025 punti per ogni mese di anzianità). Tale punteggio sarà certificato al lavoratore dal Centro per l'impiego competente e sarà utilizzabile fino al 31 dicembre 2004;

— a parità di punteggio, prevale la persona più giovane.

6. La graduatoria verrà pubblicata presso il Centro per l'impiego competente e ciascuna Provincia individuerà le modalità di validazione secondo la propria normativa interna.

7. Il Centro per l'impiego avvia a selezione presso la Pubblica amministrazione richiedente un numero di lavoratori pari a quelli richiesti per gli avviamenti a tempo determinato ed almeno il triplo per quelli a tempo indeterminato, compatibilmente con il numero di candidati presentatisi. Nel caso di mancata evasione totale o parziale di una richiesta a tempo indeterminato, il Centro per l'impiego provvederà alla sua ripubblicazione e, qualora questa risultasse insufficiente, alla ricerca di lavoratori disponibili residenti o domiciliati negli altri Centri per l'impiego della regione. Se la richiesta inevasa riguarda un avviamento a tempo determinato, il Centro per l'impiego provvederà direttamente alla ricerca di lavoratori disponibili residenti o domiciliati negli altri Centri per l'impiego della regione.

8. Nel caso di richiesta di avviamento a tempo determinato, la persona avviata a selezione non può partecipare ad altri avviamenti a selezione per richieste a tempo determinato fino all'esito della selezione.

9. Il Centro per l'impiego comunica all'Amministrazione interessata i nominativi delle persone individuate nei tre giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.

10. Le Pubbliche amministrazioni sono tenute a convocare i lavoratori segnalati e ad effettuare la prova di idoneità rispettivamente nei dieci giorni e nei venti giorni successivi alla comunicazione da parte del Centro per l'impiego.

11. La selezione effettuata dalle Pubbliche amministrazioni deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore allo svolgimento delle relative mansioni, non comporta valutazione comparativa e deve essere pubblica.

12. Le Pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare al Centro per l'impiego, nei 5 giorni successivi, l'esito della selezione e le eventuali rinunce delle persone avviate. Per le comunicazioni di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro valgono le disposizioni del D.Lgs. n. 297/2002.

13. Nel caso di avviamento a tempo indeterminato, la graduatoria ha validità fino alla comunicazione dell'avvenuta assunzione dei lavoratori avviati a selezione. La stessa può essere riattivata per sostituire persone che non risultino idonee alle prove, che rinuncino all'assunzione o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto nei sei mesi dalla data di avviamento. Nel caso di avviamento a tempo determinato, la graduatoria ha validità per l'intera durata del